



CODICE DI COMPORTAMENTO
IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Aggiornato il 21 settembre 2017

Premessa

- 1. DEFINIZIONI**
- 2. OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE RILEVANTI**
- 3. OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI**
- 4. TEMPISTICA PER LA COMUNICAZIONE DELL'OPERAZIONE ALLA SOCIETA', ALLA CONSOB E AL MERCATO**
- 5. BLACK OUT PERIOD**
- 6. ESENZIONI DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**
- 7. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE**
- 8. VALIDITA' E APPLICAZIONE DEL CODICE**
- 9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI**
- 10. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E ENTRATA IN VIGORE**

CODICE DI COMPORTAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DA PERSONE
RILEVANTI SU STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ.

Premessa

Il presente Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing* (il “Codice”) è diretto a disciplinare gli obblighi informativi cui sono tenuti i “Soggetti Rilevanti” nonché le “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti” (come di seguito definiti) qualora pongano in essere, direttamente o indirettamente, “Operazioni” aventi a oggetto azioni ASTALDI S.p.A., strumenti finanziari di debito emessi da ASTALDI S.p.A., strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Il Codice è stato aggiornato in occasione del consiglio di amministrazione del 3 agosto 2016 al fine di recepire la normativa introdotta dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (d’ora in avanti, MAR), dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (d’ora in avanti, Regolamento Delegato), nonché dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016, per quanto riguarda norme tecniche di attuazione del formato e del modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da “Soggetti Rilevanti”. Il Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2017 ha successivamente integrato il presente Codice al fine di allinearne i contenuti agli obblighi informativi richiesti ai “Soggetti Rilevanti” e alle “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”, di cui agli artt. 152-*sexies* e ss. del Regolamento emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm., come modificato dalla delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017, e per recepire le previsioni in materia di *Internal Dealing* contenute nella medesima delibera.

L’osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i “Soggetti Rilevanti” nonché le “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”, come di seguito definiti, dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamenti vigenti con specifico riferimento alle previsioni in materia di utilizzo e gestione delle “informazioni privilegiate”, nonché il Codice Etico aziendale ed il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. 231/01.

1. DEFINIZIONI

1.1 Oltre ai termini definiti nel TUF e nel Regolamento Emittenti, i termini di seguito elencati avranno, ai fini del Codice, il seguente significato:

“*Anno civile*”: indica l’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

“Black Out Period”: indica uno dei periodi di cui al di cui all’art. 5;

“Codice”: il presente Codice *Internal dealing*;

“Giorni Lavorativi”: tutti i giorni esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi, anche se questi giorni dovessero coincidere con giorni di mercato aperto;

“Informazione privilegiata”: ai sensi dell’art. 7 della MAR, indica *“un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”*¹;

“Operazione”: le operazioni definite al paragrafo 2 del presente Codice.

“Soggetto rilevante ai sensi del MAR” in applicazione degli artt. art. 3, par. 1, 25) e 19 MAR indica:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi di ASTALDI;
- (b) i Direttori Generali e i Vice Direttori Generali;
- (c) gli alti dirigenti di ASTALDI individuati dall’Amministratore Delegato che, pur non rientrando nella categoria di cui ai punti a) e b), abbiano regolare accesso a “Informazioni Privilegiate” concernenti direttamente o indirettamente ASTALDI e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di ASTALDI;
- (d) qualunque altro soggetto che venga individuato come “Soggetto Rilevante”, ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile;
- (e) i beneficiari del Piano di Incentivazione;

¹ Il par. 2 dell’art. 7 MAR specifica altresì che *“Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso”*.

Il successivo par. 3 precisa inoltre che *“Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate”*.

- (f) il segretario del Consiglio di Amministrazione e gli invitati permanenti alle riunioni consiliari.

“Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi del MAR” in applicazione degli artt. 3, par. 1, 26) e 19 MAR:

Ai fini del Codice sono “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”:

- (i) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (ii) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
- (iv) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai numeri (i) (ii) o (iii);
 - controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere (i), (ii) o (iii);
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere (i), (ii) o (iii).

“Soggetto Rilevante ai sensi dell’art. 152-sexies, lett. c) RE”

Chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

“Persone Strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi dell’art. 152-sexies, lett. d) RE”:

- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti di cui all’art. 152-sexies, lett. c) RE;
- (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (i);
- (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i);
- (v) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i).

“Soggetto preposto all’attuazione del Codice”: indica il Responsabile del Servizio Affari Societari, *Corporate Governance* e Ufficio di Presidenza, (d’ora in avanti SASP) di cui al successivo articolo 5;

- 1.2 Eventuali modifiche o integrazioni all’elenco indicante i “Soggetti Rilevanti” saranno specificamente indicate dall’Amministratore Delegato al Soggetto preposto.

2. OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI

2.1 Obblighi di comunicazione per soggetti rilevanti ai sensi del MAR

I “Soggetti Rilevanti” e le “Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti” sono tenuti a notificare alla Società, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento MAR e dell’art. 10, par. 1, Regolamento Delegato, tutte le Operazioni condotte per loro conto concernenti:

- (i) le azioni emesse dalla Società;
- (ii) gli strumenti finanziari di debito emessi dalla Società;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- (iv) altri strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento MAR e dell’art. 10, par. 2, del Regolamento Delegato, le “Operazioni” concernenti le azioni e gli altri strumenti finanziari di cui sopra che devono essere notificate includono:

- (a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;
- (b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti (*equity swap*);
- (d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

- (e) l'adesione a contratti per differenza relativo a uno strumento finanziario di ASTALDI;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e *call*, e di *warrant*;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti finanziari di debito emessi dalla Società;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento finanziario di debito emesso dalla Società, compresi i *credit default swap*;
- (i) le operazioni condizionate, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- (j) la conversione, automatica o non, di uno strumento finanziario in un altro, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);
- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona a esso strettamente associata;
- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante e/o di una Persona a esso strettamente associata;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito in quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

2.2. Obblighi di comunicazione per soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 152-octies RE

I soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 152-*octies* RE (ovvero chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato) e le persone ad essi strettamente legate sono tenuti a notificare alla Società, ai sensi dell'art.

152-*septies* del Regolamento Emittenti, tutte le Operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

Per “strumenti finanziari collegati alle azioni” si intendono:

- (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- (c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del T.U.F.;
- (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

3. OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 Ciascun “Soggetto Rilevante” ai sensi del MAR e ai sensi del RE, mediante sottoscrizione del modulo di cui in Allegato 1 accetta le previsioni del Codice.

3.2. Entrambe le categorie di “*Soggetto Rilevante*” devono notificare per iscritto alle proprie “*Persone Strettamente Legate*” la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime sono tenute agli obblighi loro spettanti ai sensi dell’art. 19 del Regolamento MAR e deve conservare copia della notifica.

3.3. Ciascun “Soggetto Rilevante” ai sensi del MAR deve comunicare alla Società i dati identificativi delle Persone a sé strettamente legate, tramite sottoscrizione dell’Allegato 2.

4. TEMPISTICA PER LA COMUNICAZIONE DELL’OPERAZIONE ALLA SOCIETA’, ALLA CONSOB E AL MERCATO

4.1 Comunicazione dell’Operazione alla Società

4.1.1 I “*Soggetti Rilevanti*” ai sensi del MAR devono far pervenire al Soggetto Preposto la comunicazione relativa alle Operazioni realizzate direttamente o da parte delle persone a sé strettamente legate, come definite *sub* 1.1, senza indugio e comunque **entro 1 giorno lavorativo** dalla data dell’Operazione.

4.1.2 I “*Soggetti Rilevanti*” ai sensi del RE devono far pervenire al Soggetto Preposto la comunicazione relativa alle Operazioni realizzate direttamente o da parte delle persone a sé strettamente legate, come definite *sub* 1.1, **entro 10 giorni lavorativi** dalla fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione.

4.1.3 I “Soggetti Rilevanti”, sia ai sensi del MAR sia ai sensi del RE, adempiono, anche per conto delle “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”, agli obblighi di comunicazione mediante sistema informatico, appositamente sviluppato dalla Società, come illustrato nella Procedura Operativa allegata al presente Codice.

4.1.4 I “Soggetti Rilevanti”, sia ai sensi del MAR sia ai sensi del RE, sono tenuti ad anticipare telefonicamente a SASP, anche per conto delle “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”, l’invio della relativa comunicazione e ad accertarsi dell’effettivo ricevimento della comunicazione medesima da parte del soggetto preposto all’attuazione del Codice.

4.1.5 SASP fornisce a tutti i “*Soggetti Rilevanti*” l’assistenza necessaria alla corretta comunicazione, nel rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza.

4.1.6 SASP conferma al Soggetto Rilevante di aver effettuato la comunicazione richiesta.

4.2 *Comunicazioni alla Consob e al Mercato*

4.2.1 ASTALDI provvede a comunicare alla Consob, per conto di entrambe le categorie di *Soggetti Rilevanti* e delle *Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti*, e al Mercato, le informazioni ricevute dagli stessi in merito al compimento delle “Operazioni” di cui al punto 2.

4.2.2 Sono oggetto di comunicazione alla Consob e al Mercato, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente, le “Operazioni” compiute dai “Soggetti Rilevanti” ai sensi del MAR o dalle “Persone Strettamente legate a Soggetti Rilevanti” e il cui importo raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ovvero il maggior importo previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile) nell’arco di un anno civile, nonché tutte le operazioni successive, una volta che sia stato raggiunto il suddetto ammontare nell’arco dell’anno civile.

4.2.3 Sono oggetto di comunicazione alla Consob e al Mercato, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente, le “Operazioni” compiute dai “Soggetti Rilevanti” ai sensi dell’art. 152-*septies* RE (ovvero chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto) o dalle “Persone Strettamente legate a Soggetti Rilevanti”, il cui importo raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ovvero il diverso importo previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile) nell’arco di un anno civile, nonché le successive operazioni che raggiungano un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

4.2.4 In entrambi i casi, l'importo è calcolato, sommando senza compensazione, tutte le operazioni, sia di acquisto che di vendita, effettuate dal "Soggetto rilevante" o dalle "Persone Strettamente legate a Soggetti Rilevanti".

4.2.5 Copia della comunicazione diffusa al mercato viene pubblicata contestualmente anche sul sito della società.

5. BLACK OUT PERIOD

5.1 *Operatività temporale dei Black Out Period*

I *Soggetti Rilevanti* ai sensi del MAR non possono effettuare Operazioni per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative a Strumenti Finanziari Rilevanti nel periodo di 30 giorni di calendario antecedente alla pubblicazione, da parte della Società e anche tramite un comunicato stampa, dei dati contenuti nella:

- Relazione Finanziaria Annuale;
- Relazione Finanziaria Semestrale;
- Resoconto Intermedio di Gestione.

I Soggetti Rilevanti ai sensi del MAR sono invitati ad astenersi dal compiere Operazioni per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, anche in prossimità di una qualsiasi operazione, di cui siano a conoscenza, potenzialmente idonea a influenzare il prezzo del titolo. In tal senso, si fa rinvio a quanto già previsto dal Codice etico aziendale.

5.2. *Ulteriori divieti alle operazioni*

Il Consiglio di Amministrazione di ASTALDI, se ritenuto opportuno, potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni, per i Soggetti Obbligati, di compiere, in determinati periodi dell'anno o in prossimità di determinate operazioni della Società o di società del Gruppo ASTALDI, le Operazioni.

5.3 *Eccezioni al Black Out Period*

ASTALDI può consentire a un Soggetto Obbligato di effettuare Operazioni sugli Strumenti Finanziari Rilevanti nel corso di un *Black Out Period*:

- (i) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni ASTALDI;
o

- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Il Soggetto Obbligato dovrà trasmettere all'Amministratore Delegato di ASTALDI o, ove il Soggetto Obbligato fosse quest'ultimo, al Presidente, motivata richiesta scritta almeno 15 giorni prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione. Tale richiesta scritta dovrà contenere:

- nell'ipotesi *sub (i)* di cui al precedente paragrafo, descrizione dell'Operazione e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle azioni ASTALDI e delle motivazioni per cui la vendita delle azioni ASTALDI è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;
- nell'ipotesi *sub (ii)* di cui al precedente paragrafo, indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esclusione dell'Operazione in un *Black Out Period*.

L'Amministratore Delegato di Astaldi o ove del caso il Presidente (ovvero il Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui la decisione fosse rimessa allo stesso) decide se consentire l'Operazione durante un *Black Out Period*, in conformità ai criteri e alle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Delegato.

6. ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2.1 le operazioni:

- (a) effettuate tra un *Soggetto Rilevante* e le *Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante*;
- (b) effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

7. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE

- 7.1 Il Responsabile del SASP è preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni richieste ai sensi del precedente articolo 2.1.
- 7.2 Il *Soggetto Preposto all'attuazione del Codice* provvede a sottoporre all'Amministratore Delegato eventuali modifiche che possano essere richieste da norme di legge o regolamentari o ritenute opportune sulla base della migliore prassi nazionale e internazionale.
- 7.3 Il monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal Codice è realizzato dal Responsabile del Servizio *Internal Audit*, al

quale il *Soggetto preposto all'attuazione del Codice* comunica, su richiesta, le informazioni trasmesse ai sensi del precedente articolo 2.

- 7.4. Per lo svolgimento delle mansioni di cui sopra, il soggetto preposto all'attuazione del Codice si avvale della struttura del SASP e/o di eventuali consulenti esterni.

8. VALIDITA' E APPLICAZIONE DEL CODICE

- 8.1 Oltre all'applicazione nei confronti dei destinatari del Codice delle normative nazionali e comunitarie sul tema, questi rispondono delle eventuali violazioni anche nei confronti della Società, sulla base del relativo rapporto di lavoro in essere e da quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D.LGS. 231/01.

9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche e le integrazioni al Codice, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione di ASTALDI.

L'Amministratore Delegato di ASTALDI è autorizzato a disporre, per il tramite del SASP, modifiche e/o integrazioni di carattere formale che non alterino il contenuto del Codice stesso, ovvero adeguamenti a normative sopravvenute, dandone adeguata pubblicità ai soggetti interessati.

10. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E ENTRATA IN VIGORE

La presente versione del Codice entrerà in vigore a partire dal 21 settembre 2017. Il Codice è reperibile sul sito *internet* della Società.

Allegato 1

Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena conoscenza della Procedura e l'eventuale conferimento dell'Incarico ai sensi dell'art. 4 della Procedura

Spett.le ASTALDI S.p.A.
Affari Societari, Corporate Governance e Ufficio di
Presidenza
Via G.V. Bona, 65
00195 ROMA

Trasmessa via mail: segreteria@societaria@astaldi.com

Oggetto: Obblighi informativi in materia di *Internal dealing*.

Io sottoscritto, nato a
..... il, residente in
....., Via/Piazza nr.
....., nella propria qualità di
..... (Amministratore/Sindaco/altro Soggetto
Rilevante ai sensi del MAR, Soggetto Rilevante ai sensi del RE) di ASTALDI S.p.A.

dichiaro quanto segue:

- di avere ricevuto copia del Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing* (di seguito il Codice) approvato dal Consiglio di Amministrazione di ASTALDI S.p.A.;
- di avere preso atto di essere stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell’art. 1.1. del Codice e, pertanto, di essere assoggettato agli obblighi informativi previsti dalle sopra menzionate disposizioni normative e regolamentari e dal Codice stesso;
- di impegnarmi a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere nota alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite dall’articolo 1.1 del Codice, la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Disciplina normativa vigente;
- di conferire ad ASTALDI l’Incarico di cui all’art. 4 della Procedura affinché la stessa effettui, per mio conto e per conto delle “Persone Strettamente Legate” al sottoscritto e su espressa autorizzazione di queste ultime, alle condizioni e nei termini previsti dalla Procedura medesima, la comunicazione a Consob e al Mercato delle Operazioni Rilevanti effettuate da me personalmente e dalle Persone a me Strettamente Legate, di cui al Codice e aventi a oggetto azioni ASTALDI S.p.A., strumenti finanziari di debito o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- ove Soggetto Rilevante, ai sensi del MAR, di impegnarmi a comunicare ad ASTALDI, ai sensi dell’art. 4.1. della Procedura ogni Operazione, di qualunque importo, compiuta da me stesso o per mio conto e/o dalle Persone a me Strettamente Legate o per loro conto, **entro 1 (un) giorno lavorativo** a partire dalla data della loro effettuazione;
- ove Soggetto Rilevante, ai sensi del RE, di impegnarmi a comunicare ad ASTALDI, ai sensi dell’art. 4.1. della Procedura ogni Operazione, di qualunque importo, compiuta da me stesso o per mio conto e/o dalle Persone a me Strettamente Legate o per loro conto, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** a partire dalla data della loro effettuazione;
- che l’Incarico è valido a decorrere dalla data di ricevimento da parte di ASTALDI S.p.A. del presente Modulo sino a recesso da parte mia o di ASTALDI;
- che ASTALDI potrà inoltre ritenere risolto il presente Incarico con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dal Codice.

Per tutto quanto non previsto dal presente Modulo troveranno applicazione le disposizioni del Codice medesimo.

Data Nome e cognome dell'interessato (leggibile)

(firma) _____

Dichiaro inoltre di avere ricevuto da ASTALDI S.p.A. e di impegnarmi – se del caso – a fornirne copia alle Persone Strettamente Legate al sottoscritto, come definite all'art. 1.2 della Procedura, la seguente informativa:

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (il "Codice"), e in relazione ai dati personali da Lei forniti in applicazione del Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing di ASTALDI S.p.A. che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti avverrà secondo quanto previsto dalla Procedura in adempimento degli obblighi di legge e ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti.
2. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Potranno avere accesso ai Suoi dati dipendenti e collaboratori del Titolare, preposti alle Aree competenti, debitamente nominati Incaricati del trattamento.

3. Il conferimento dei dati personali previsti dal Codice è obbligatorio; l'eventuale rifiuto non consentirebbe ad ASTALDI S.p.A. di adempiere agli obblighi di legge, con la conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni.

4. I dati personali da Lei forniti saranno comunicati, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Consob e al pubblico.

5. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il Titolare del trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (artt. 7-10 del Codice). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o di incaricati, Lei può rivolgersi, senza formalità, al Titolare del trattamento.

6. Titolare del trattamento è ASTALDI S.p.A. – Via G.V. BONA, 65 – 00156 Roma .

Data Nome e cognome dell'interessato (leggibile)

(firma) _____

Allegato 2

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE IN ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Il/la sottoscritto/a [], nato/a a [], il [], residente [...], Codice Fiscale [], in qualità “persona rilevante” di Astaldi S.p.A. ai sensi degli articoli 3, comma 26) e 19 del Regolamento UE n. 596 del 2014, relativo agli abusi di mercato, nonché del Codice di comportamento in materia *internal dealing* della Società

PREMESSO CHE AI SENSI DELLA RICHIAMATA NORMATIVA

SONO PERSONE FISICHE STRETTAMENTE LEGATE

- (i) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (ii) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;

E SONO PERSONE GIURIDICHE STRETTAMENTE LEGATE

- (iv) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai numeri (i) (ii) o (iii);
 - controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere (i), (ii) o (iii);
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere (i), (ii) o (iii).

DICHIARA CHE SONO SUE PERSONE FISICHE STRETTAMENTE LEGATE

<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>	<i>PARENTELA</i>	<i>NATO/A IL</i>	<i>CODICE FISCALE</i>

**DICHIARA CHE SONO SUE PERSONE GIURIDICHE STRETTAMENTE
LEGATE**

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>INDIRIZZO E CAP SEDE LEGALE</i>	<i>CODICE FISCALE</i>

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

firma del dichiarante